

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5806 del 12/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 Ditta BUCHER HYDRAULICS Spa Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6003 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.21738/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**BUCHER HYDRAULICS Spa**" - **Reggio Emilia**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**BUCHER HYDRAULICS Spa**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – Via P. Colletta n.5** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **progettazione e produzione di componentistica oleodinamica**, acquisita da ARPAE al PG/112524 del 17/07/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in rete fognaria pubblica ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la domanda è presentata dalla ditta Bucher Hydraulics Spa che svolge la propria attività nel sito ove sono presenti vari fabbricati denominati "Stabilimento A", "Stabilimento B" e "Stabilimento C", all'interno della medesima area cortiliva recintata di proprietà;

Preso atto che:

- dallo "Stabilimento B" si originano esclusivamente lo scarico di acque reflue domestiche dei servizi igienici che recapitano in pubblica fognatura e non sono oggetto di autorizzazione nel rispetto del Regolamento di fognatura ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06 e lo scarico di acque meteoriche delle coperture e dei piazzali adibiti al solo transito di autoveicoli delle maestranze e del personale esterno che non danno origine a dilavamento di sostanze inquinanti come da Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi del Cap. 1 Par.A1 Punto 3 Lett. C della DGR 1860/2006 allegato alla domanda di AUA. Tali reflui recapitano in pubblica fognatura nel punto di scarico S3;
- dallo "Stabilimento C" si originano esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche dei servizi igienici (pretrattate con fossa Imhoff) che recapitano in pubblica fognatura, nel punto di scarico S4,

e pertanto non oggetto di autorizzazione nel rispetto del Regolamento di fognatura ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06 assieme ad acque meteoriche delle coperture e dei piazzali adibiti al solo transito di autoveicoli delle maestranze e del personale esterno che non danno origine a dilavamento di sostanze inquinanti come da Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi del Cap. 1 Par.A1 Punto 3 Lett. C della DGR 1860/2006 allegato alla domanda di AUA. Nel punto di scarico S5 recapitano le acque meteoriche, analogamente a quanto sopra detto;

**Acquisiti:**

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/124506 del 07/08/2019;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia con atto PG/166434 in data 29/10/2019;
- il nulla osta del Comune di Reggio Emilia prot. PG 2019/0231123 acquisito in data 12/12/2019 in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura;
- il parere di IRETI Spa RT013453-2019-P del 04/09/2019;

**Richiamate le seguenti disposizioni normative:**

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

## DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**BUCHER HYDRAULICS Spa**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via P. Colletta n.5** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in rete fognaria pubblica, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.54260/266/2014 dell'1/10/2014 modificata successivamente da ARPAE con DET-AMB-2017-6851 del 21/12/2017;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**- Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali con recapito in rete fognaria pubblica, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

**- Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**BUCHER HYDRAULICS Spa**" è autorizzata ad accorpate l'emissione E1 dello stabilimento di Via Degola n.6 in quanto l'edificio è all'interno della medesima area cortiliva e a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **progettazione e produzione di componentistica oleodinamica** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via P. Colletta n.5** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – ASPIRAZIONE NEBBIE OLEOSE DA MACCHINE UTENSILI E VAPORI LAVATRICI  
 EMISSIONE N.16 – GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 48 KW  
 EMISSIONE N.17 – MOTOPOMPA PER RETE IDRICA ANTINCENDIO A GASOLIO DA 60 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 Febbraio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **10 Febbraio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASP. NEBBIE OLEOSE DA MACCHINE UTENSILI E VAPORI LAVATRICI	36000	13	24	Materiale Particellare/Nebbie oleose Sostanze Alcaline	< 10  < 5	
E2	ASPIRAZIONE NEBBIE OLEOSE DA MACCHINE UTENSILI E VAPORI LAVATRICI	EMISSIONE ELIMINATA					
E8	ASP. CABINA DI LAVAGGIO E FUMI BRUCIATORE IDROPULTRICE	10000	10	Salt. 30 min/ g per 2/3 volte/set	----	----	
E10	CENTRALE TERMICA A METANO PER RISCALDAMENTO (0,79 Mw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i..					
E12	POSTAZIONE DI SALDATURA E AFFILATURA UTENSILI	3500	10	Salt 15÷30m in/g per 1-2 volte/set	----	----	
E13	CENTRALE TERMICA A METANO PER RISCALDAMENTO (0,14 Mw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i..					
E14	RICAMBIO ARIA LOCALE CARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E15	ASP. NEBBIE OLEOSE DA MACCHINE UTENSILI E VAPORI LAVATRICI	7000	9	8	Materiale Particellare/Nebbie oleose Sostanze Alcaline	< 10  < 5	Ex E1 di Via Degola 6
E16	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 48 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E17	MOTOPOMPA PER RETE IDRICA ANTINCENDIO A GASOLIO DA 60 KW	Non soggetta ad autorizzazione					

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare/nebbie oleose e delle sostanze alcaline devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 15.
- 3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/112524 del 17/07/2019.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali con recapito in rete fognaria pubblica ai sensi del D.Lgs 152/06.**

La ditta svolge attività di progettazione e produzione di componentistica oleodinamica nei fabbricati del sito produttivo come indicato in premessa del presente atto.

Oggetto del presente allegato è lo scarico dello "Stabilimento A". Nel punto di scarico S1, come indicato nella planimetria "Layout scarichi idrici" datata 10/03/2019 recapitano:

- reflui derivanti dallo scarico delle condense dei compressori d'aria;
- eluati di rigenerazione di un addolcitore a servizio della centrale termica;
- scarichi di reflui domestici derivanti dai servizi igienici dell'edificio esistente e della nuova palazzina uffici in edificazione.

Relativamente alle condense dei compressori, nella relazione tecnica si precisa che la ditta è dotata di compressori industriali a vite o alternativi e l'umidità residua dell'aria compressa, generalmente indicata come condensa deve essere scaricata periodicamente per mantenere in efficienza il sistema. Tale condensa è quindi costituita principalmente da acqua che però riesce a trascinare con sé particelle oleose presenti nel circuito. Prima del recapito in pubblica fognatura sono installati 2 disoleatori per il pre-trattamento di tali reflui. Il volume totale dei reflui depurati scaricati, per entrambi i disoleatori, ammonta a circa 10 l/giorno per un volume totale pari a 2500 l/anno (2,5 m3/annui).

Al servizio della centrale termica è previsto l'utilizzo di un addolcitore a scambio ionico, di portata 3,3 mc/h, per la produzione di acqua a bassa durezza. Le resine a sua volta esaurite devono essere rigenerate mediante soluzione satura di cloruro di sodio (NaCl). La rigenerazione è preceduta da un contro lavaggio ed è seguita da un lavaggio con acqua corrente, questi scarichi, tecnicamente chiamati eluati, vengono condotti nella fognatura interna mista per poi essere convogliati in pubblica fognatura nel punto di scarico S1.

Nello scarico S1 sono convogliate anche le acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.54260/266/2014 dell'1/10/2014, modificato successivamente da ARPAE con DET-AMB-2017-6851 del 21/12/2017, la ditta non effettua più in pubblica fognatura (nel punto di scarico S1) lo scarico delle acque reflue industriali di raffreddamento utilizzate per raffreddare l'olio dei banchi di collaudo tramite scambiatori di calore acqua/oli, in quanto tali scambiatori sono stati sostituiti da impianti refrigeranti a circuito chiuso, che non danno origine a scarico.

Recapitano in pubblica fognatura, nel punto di scarico S2, i pluviali dei tetti e le acque meteoriche dei piazzali adibiti al transito e parcheggio di veicoli e allo stoccaggio di prodotti finiti/materiali. Per tali piazzali la

ditta dichiara non essere soggetti a dilavamento allegando alla domanda di AUA il Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi del Cap. 1 Par.A1 Punto 3 Lett. C della DGR 1860/2006.

### **Prescrizioni scarico S1**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 10.000 m<sup>3</sup>.
2. Lo scarico in S1 non deve superare i limiti relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Prima del recapito nel punto di scarico S1, la fognatura aziendale deve essere mantenuta con dotazione di apposito pozzetto di controllo e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile e accessibile al personale addetto ai controlli e al personale del Gestore della pubblica fognatura ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di idrocarburi e materiali estranei.
9. Le reti fognarie e manufatti a loro servizio devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia di reti fognarie aziendali e manufatti a servizio, sia a matrice prevalentemente organica sia inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia di rifiuti, e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta delle acque reflue o di altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa tramite fax al n° 0521/248946), indicando il tipo di guasto e problema riscontrato, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.
12. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che

- i livelli di rumorosità registrati *in operam* e calcolati, in previsione, in prossimità dei recettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta, risultano inferiori ai limiti associati alla *classe V – Aree prevalentemente industriali*, di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 60 dB (A) durante quello notturno.
- dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine, risultano livelli, *in operam* ed in previsione, tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici, di 5 dB durante il periodo diurno e di 3 dB durante quello notturno.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali l'intervento previsto è conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**